

*TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: D'INIZIA-  
TIVA DEL GOVERNO; MARENGO: DELEGA AL GOVERNO  
PER IL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DELLA GIUSTI-  
ZIA E PER IL NUOVO ORDINAMENTO DEL MINISTERO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA (2199)*

---

**(A.C. 2199 – Sezione 1)****ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COM-  
MISSIONE.****ART. 1.**

*(Decentramento dei servizi della giustizia e attività dell'amministrazione centrale).*

1. Ferme restando le altre funzioni del Ministero di grazia e giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a realizzare il decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, attuato su base distrettuale e secondo i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.

2. Sono riservati all'amministrazione centrale:

- a) il servizio statistico;
- b) il servizio del casellario giudiziario centrale;
- c) l'emanazione di circolari e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
- d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare ai singoli distretti, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
- e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale o distrettuale;

f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi distrettuali;

g) il trasferimento del personale amministrativo tra i diversi distretti e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni;

i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica, nel rispetto delle norme vigenti relative alla determinazione dei trattamenti retributivi e previdenziali;

l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

m) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE****ART. 1**

*Al comma 1 sopprimere le parole:*

Ferma restando le altre funzioni del Ministero di grazia e giustizia.

**1. 7.**

La Commissione.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Governo, nell'esercizio della delega, per quanto riguarda le procedure di assunzione del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e dei magi-

strati, deve rispettare il principio della non destinabilità, a richiesta degli assunti stessi, a sede diversa da quella di prima assegnazione per almeno 7 anni, e deve introdurre nelle procedure il principio dell'assunzione mediante concorsi regionali da svolgersi separatamente e contemporaneamente in ogni circoscrizione di Corte d'appello.

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere d), e), f), e g).*

**1. 1.**

Borghezio, Gambato, Copercini, Signorini, Oreste Rossi.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il servizio statistico nonché attività di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati.

**1. 8.**

La Commissione.

*Al comma 2, sopprimere le lettere d), e), f), e g).*

**1. 2.**

Borghezio, Gambato, Copercini, Signorini, Oreste Rossi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d)*

**1. 3.**

Borghezio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e)*

**1. 4.**

Borghezio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera f)*

**1. 5.**

Borghezio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera g)*

**1. 6.**

Borghezio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

**(A.C. 2199 - Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE.

ART. 2.

*(Uffici distrettuali e relative competenze.  
Principi e criteri direttivi).*

1. Ai fini del decentramento, il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere l'istituzione presso la corte d'appello, salvo quanto disposto dall'articolo 4, dell'Ufficio distrettuale dell'amministrazione giudiziaria (UDAG), quale organo decentrato del Ministero.

2. Limitatamente al primo triennio della sua attività, l'UDAG può essere diretto da un dirigente amministrativo, da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato d'appello ovvero da un soggetto estraneo all'amministrazione nominato dal Ministro, con contratto di durata massima triennale, in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, ed attestante qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'assunzione.

3. In materia di personale amministrativo, il decreto legislativo deve prevedere, per gli UDAG, le seguenti competenze:

a) predisposizione, secondo le direttive del Ministro e in base al contingente di

personale determinato dal Ministero per ciascun distretto anche in rapporto ai carichi di lavoro, di un progetto biennale di consistenze organiche degli uffici giudiziari del distretto, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti, da sottoporre all'approvazione della Conferenza distrettuale di cui all'articolo 3;

b) distribuzione tra gli uffici giudiziari delle unità di personale amministrativo assegnate dal Ministero al distretto;

c) i trasferimenti del personale amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari del distretto, le applicazioni, le supplenze e ogni altro movimento, secondo i criteri fissati dalla Conferenza distrettuale di cui all'articolo 3, in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministero.

4. In materia di beni ed attrezzature, il decreto legislativo deve prevedere, per gli UDAG, le seguenti competenze:

a) acquisto delle attrezzature e loro distribuzione tra gli uffici giudiziari del distretto;

b) predisposizione, previa ricognizione delle esigenze degli uffici giudiziari del distretto, di un piano annuale di distribuzione di fondi assegnati dal Ministero, da sottoporre all'approvazione della Conferenza distrettuale di cui all'articolo 3;

c) approvazione del rendiconto per le spese sostenute dai comuni per la manutenzione ed il funzionamento dei locali destinati ad uffici giudiziari del distretto.

5. In materia di normalizzazione dei servizi di cancelleria, il decreto legislativo deve prevedere, per gli UDAG, le seguenti competenze:

a) verifica, rispetto ai rilievi degli organi ispettivi del Ministero, dell'avvenuta normalizzazione dei servizi nei singoli uffici giudiziari del distretto;

b) redazione e trasmissione al Ministero di un rapporto sull'avvenuta norma-

lizzazione dei servizi ovvero sulle difficoltà che ad essa si frappongono e che non siano superabili in sede locale.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 2

*Al comma 1, sostituire le parole: presso la corte d'appello con le seguenti: presso ogni distretto di corte d'appello.*

2. 8.

La Commissione.

*Al comma 2, sostituire le parole da: Limitatamente al primo triennio fino a: dirigente amministrativo con le seguenti: L'ufficio è diretto da un dirigente amministrativo, di livello inferiore a quello di dirigente generale, che abbia superato con successo l'apposito corso di cui all'articolo 8. Limitatamente al primo triennio della sua attività, l'ufficio può essere diretto da un dirigente amministrativo, prescindendo dal superamento del suddetto corso.*

2. 7.

La Commissione.

*Al comma 2, sostituire le parole da: Limitatamente al primo triennio, fino a: dirigente amministrativo, con le seguenti: L'UDAG è diretto da un dirigente amministrativo o, limitatamente al primo triennio della sua attività,*

2. 5.

Simeone.

*Al comma 2, sostituire le parole da: Limitatamente al primo triennio, fino a: dirigente amministrativo, con le seguenti: L'UDAG è diretto da un dirigente amministrativo e, limitatamente al primo triennio della sua attività, può essere diretto*

2. 1.

Manzione.

*Al comma 2, sostituire le parole: ed attestante con le seguenti: attestanti.*

**2. 9.**

La Commissione.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: , secondo le direttive del Ministro e in base al contingente di personale determinato del Ministero per ciascun distretto anche in rapporto ai carichi di lavoro.*

**2. 2.**

Borghezio, Gambato, Copercini,  
Signorini, Oreste Rossi.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: assegnate dal Ministero al distretto*

**2. 3.**

Borghezio, Gambato, Copercini,  
Signorini, Oreste Rossi.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministro.*

**2. 4.**

Borghezio, Gambato, Copercini,  
Signorini, Oreste Rossi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per i trasferimenti di personale da operare ai fini della copertura degli organici degli Uffici distrettuali dell'Amministrazione giudiziaria in sede di prima applicazione del decreto legislativo di attuazione della presente legge, e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in funzione degli uffici stessi, si prescinde dai requisiti temporali di permanenza nella sede di prima destinazione.

**2. 6.**

Manzione.

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: di fondi assegnati inserire le seguenti: o accreditati.*

**2. 10.**

La Commissione.

**(A.C. 2199 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COM-  
MISSIONE.**

**ART. 3.**

*(Conferenza distrettuale e relative  
competenze. Principi e criteri direttivi).*

1. Ai fini del decentramento il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere l'istituzione, presso ogni distretto di corte d'appello, di un organo collegiale denominato Conferenza distrettuale dell'amministrazione giudiziaria (CODAG), distinto in due sezioni, una per gli uffici giudicanti e l'altra per gli uffici requirenti, presieduta dal presidente della corte d'appello o dal procuratore generale presso la corte d'appello e composta, in posizione di pari dignità, dal dirigente dell'UDAG, dai capi degli uffici giudiziari del distretto, dai dirigenti delle rispettive cancellerie e segreterie giudiziarie, dai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati, da due rappresentanti del consiglio giudiziario. Il decreto legislativo deve prevedere altresì la partecipazione alla CODAG di rappresentanti degli enti territoriali individuati in relazione alle competenze attribuite alla Conferenza.

2. In materia di personale, di beni e di attrezzature il decreto legislativo deve prevedere, per la CODAG, le seguenti competenze:

*a)* approvazione delle piante organiche del personale amministrativo sulla base dei progetti predisposti dall'UDAG;

*b)* determinazione dei criteri, in conformità alle direttive emanate annual-

mente dal Ministro, per i trasferimenti relativi a personale amministrativo all'interno del distretto;

c) approvazione del piano annuale di distribuzione tra gli uffici giudiziari del distretto dei fondi assegnati o accreditati sulla base dei progetti predisposti dall'UDAG.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 3

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , in conformità delle direttive emanate annualmente dal Ministro,*

##### 3. 1.

Borghesio, Gambato, Copercini, Signorini, Oreste Rossi.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: per i trasferimenti relativi con le seguenti: per le applicazioni, le supplenze e ogni altro movimento relativo.*

##### 3. 2.

La Commissione.

#### (A.C. 2199 — Sezione 4)

#### ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE.

##### ART. 4.

*(Decentramento per le regioni Sicilia e Valle d'Aosta).*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere l'istituzione, nella regione Sicilia, di due Uffici regionali dell'amministrazione giudiziaria e di due Conferenze regionali dell'amministrazione giudiziaria

con sede, per la Sicilia occidentale a Palermo, per la Sicilia orientale a Catania, nonché l'attribuzione di controlli contabili e di legittimità sugli atti di tali uffici alla Ragioneria regionale dello Stato di Palermo.

2. Il decreto legislativo deve inoltre prevedere l'istituzione nella regione Valle d'Aosta di un Ufficio regionale dell'amministrazione giudiziaria e di una Conferenza regionale dell'amministrazione giudiziaria con sede ad Aosta presieduta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, dal presidente del tribunale.

#### (A.C. 2199 — Sezione 5)

#### ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE.

##### ART. 5.

*(Competenze degli uffici giudiziari. Controlli contabili e sostitutivi).*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere:

a) l'anticipazione dei contributi semestrali, dovuti ai comuni secondo la legge 24 aprile 1941, n. 392, la corresponsione del saldo dopo la presentazione del rendiconto con eventuale conguaglio a carico del contribuente da assegnare nell'anno successivo, l'accorpamento della gestione delle spese per gli uffici giudiziari aventi sede nella stessa città e facenti capo a più enti;

b) l'attribuzione a ciascun ufficio giudiziario della competenza in materia di atti di gestione del personale, salvo quelli riservati al Ministero e all'UDAG, con l'obbligo di comunicare a tale Ufficio gli atti di maggiore rilievo concernenti la gestione del personale;

c) l'attribuzione dei controlli contabili sulla gestione dell'UDAG, ove previsti, alle Ragionerie regionali dello Stato;

d) l'istituzione di un controllo sostitutivo da parte del Ministro nei casi di grave e persistente omissione degli organi decentrati o dei singoli uffici, secondo le rispettive competenze, specificandone condizioni e modalità.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 5.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

#### 5. 1.

La Commissione.

#### (A.C. 2199 — Sezione 6)

#### ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE.

##### ART. 6.

*(Riorganizzazione degli uffici giudiziari).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a realizzare la riorganizzazione degli uffici giudiziari con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire al magistrato dirigente l'ufficio giudiziario il potere di indirizzo e di controllo in materia di organizzazione dell'ufficio;

b) assegnare al funzionario preposto all'ufficio di cancelleria o di segreteria le funzioni relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ufficio giu-

diziario, con l'attribuzione, in capo allo stesso funzionario, delle responsabilità della gestione e dei relativi risultati;

c) stabilire le modalità di formulazione di un programma delle attività dell'ufficio e delle sue eventuali modifiche che nel corso dell'anno si rendano necessarie per effetto di mutate esigenze o situazioni, predisposto dal magistrato dirigente l'ufficio giudiziario e dal funzionario preposto all'ufficio di cancelleria;

d) determinare le misure e stabilire i provvedimenti necessari per superare eventuali contrasti.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 6

*Al comma 1, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:*

a) attribuire al magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso;

b) assegnare al dirigente preposto all'Ufficio di cancelleria o di segreteria le funzioni relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ufficio giudiziario, con l'attribuzione, in capo allo stesso dirigente, delle responsabilità della gestione e dei relativi risultati, nonché stabilire che il funzionario preposto alla direzione della cancelleria o segreteria esercita comunque le funzioni a lui attribuite dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro al fine di realizzare l'organizzazione ed assicurare il funzionamento della stessa cancelleria o segreteria;

c) stabilire le modalità di formulazione del programma delle attività dell'ufficio e delle eventuali modifiche che nel corso della sua validità si rendano neces-

sarie per effetto di mutate esigenze o situazioni, predisposto dal magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario e da chi è preposto alla direzione della cancelleria o segreteria;

d) determinare le misure e stabilire i provvedimenti necessari per superare eventuali contrasti che determinino disfunzioni dell'attività giurisdizionale;

e) attribuire al dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria l'esercizio dei poteri di cui all'art 59, n. 4) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nei confronti del personale dipendente, anche su richiesta del magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario.

**6. 8.**

Simeone.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) attribuire al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso;

**6. 1.**

Manzione.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: funzionario con la seguente: dirigente*

**6. 2.**

Manzione.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché stabilire che il funzionario preposto alla direzione della cancelleria o segreteria esercita comunque le funzioni a lui attribuite dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro, al fine di realizzare l'organizzazione ed assi-*

curare il funzionamento della stessa cancelleria o segreteria;

**6. 3.**

Manzione.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dell'anno con le seguenti: della sua validità*

**6. 4.**

Manzione.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dirigente l'ufficio con le seguenti: capo dell'ufficio.*

**6. 5.**

Manzione.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: o di segreteria.*

**6. 9.**

La Commissione.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che determinano disfunzioni dell'attività giurisdizionale.*

**6. 6.**

Manzione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d-bis) attribuire al dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59, n. 4) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti del personale dipendente, anche su richiesta del magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario.

**6. 7.**

Manzione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(A.C. 2199 - Sezione 7)****ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COM-  
MISSIONE.****ART. 7.****(Riforma del Ministero  
di grazia e giustizia).**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un decreto legislativo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzare le direzioni generali e gli uffici centrali secondo modelli che assicurino a ciascuna struttura omogeneità di attribuzioni e autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle specifiche aree di intervento, con la costituzione di uno specifico dipartimento per i servizi giudiziari;

b) attribuire in ogni caso alla medesima struttura le competenze in materia di personale e di attrezzature;

c) diversificare le funzioni di *staff* e di *line* e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione;

d) demandare a successivi provvedimenti, adottati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'organizzazione delle strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti sia il perseguimento di specifici obiettivi e mansioni;

e) demandare a successivi provvedimenti, adottati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni, l'individuazione delle esigenze di nuove professionalità per compiti di natura tecnica in rapporto alle attività dell'amministrazione, nonché la determinazione delle relative aree, del contingente e dello *status*;

f) demandare a successivi provvedimenti, adottati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

1) l'istituzione di un ruolo centrale, comprensivo del personale amministrativo e tecnico del Ministero e degli UDAG, nonché dei livelli dirigenziali, con riduzione degli attuali organici del personale amministrativo;

2) il conferimento con criteri di gradualità di incarichi direttivi al personale amministrativo, da coordinare con il contestuale e altrettanto graduale rientro dei magistrati nel proprio ruolo organico, nel limite temporale massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

3) la previsione di norme transitorie per l'inquadramento nei ruoli centrali del Ministero del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie in servizio nello stesso Ministero o negli uffici giudiziari;

g) identificare le funzioni dirigenziali in rapporto alle reali necessità delle strutture e disciplinarne l'attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignità, a magistrati e a dirigenti amministrativi, prevedendo, per questi ultimi, la qualifica di dirigente generale, con contestuale riduzione nelle piante organiche di posti di dirigente, e comunque in numero non superiore a dieci;

h) istituire un comitato con compiti di programmazione, di coordinamento e di controllo, composto dal capo di gabinetto e dai titolari responsabili delle unità amministrative centrali; sopprimere il Consiglio di amministrazione trasferendone le attribuzioni relative alla programmazione, al coordinamento e al controllo al comitato e le altre alle strutture organizzative competenti per materia;

*i)* disciplinare gli incarichi presso il Ministero dei magistrati e del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, le condizioni per il conferimento, i limiti temporali di durata, che comunque non possono superare i cinque anni prorogabili per una sola volta per un biennio su richiesta del Ministro, motivata da particolari esigenze dell'amministrazione, tenuto conto delle attitudini e della peculiare esperienza del magistrato; la durata complessiva degli incarichi presso il Ministero ricoperti non consecutivamente non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di dieci anni;

*l)* prevedere che i magistrati a cui sono attribuiti incarichi ministeriali, compresi quelli presso l'ufficio legislativo, non superino il numero massimo di cinquanta, con esclusione dei magistrati assegnati all'ispettorato generale e di quelli collocati fuori dal ruolo organico della magistratura, assegnati alla dirigenza dell'UDAG;

*m)* prevedere per il Ministero di grazia e giustizia la nuova denominazione di Ministero della giustizia e per il Ministro di grazia e giustizia la nuova denominazione di Ministro della giustizia considerando tutti i richiami normativi al Ministero di grazia e giustizia e al Ministro di grazia e giustizia riferiti rispettivamente al Ministero della giustizia ed al Ministro della giustizia.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 7

*Sopprimere le lettere d) ed e).*

#### 7. 2.

La Commissione.

*Sostituire le lettere d), e) ed f) con le seguenti:*

*d)* istituire un ruolo centrale, comprensivo del personale amministrativo e

tecnico del Ministero e degli UDAG, nonché dei livelli dirigenziali, con riduzione degli attuali organici del personale amministrativo;

*e)* conferire, con criteri di gradualità, gli incarichi direttivi al personale amministrativo, da coordinare con il contestuale e altrettanto graduale rientro dei magistrati nel proprio ruolo organico, nel limite temporale massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

*f)* prevedere norme transitorie per l'inquadramento nei ruoli centrali del Ministero del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie in servizio nello stesso Ministero o negli uffici giudiziari.

#### 7. 4.

La Commissione.

*Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

*4)* la previsione che il personale di cancelleria appartenente alla settima qualifica funzionale, già individuato con la denominazione di collaboratore di cancelleria, sia individuato con la denominazione di cancelliere.

#### 7. 1.

Simeone.

*Sostituire le lettere i) ed l) con la seguente:*

*i)* prevedere che i magistrati a cui sono attribuiti incarichi ministeriali, non superino il numero massimo di cinquanta, con esclusione di quelli collocati fuori dal ruolo organico della magistratura, assegnati alla dirigenza dell'UDAG.

#### 7. 3.

La Commissione.

**(A.C. 2199 - Sezione 8)****ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COM-  
MISSIONE.****ART. 8.***(Corsi di formazione).*

1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è disciplinato lo svolgimento, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di specifici corsi periodici per la formazione del personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia, secondo gli indirizzi formulati da un apposito comitato scientifico.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUN-  
TIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8  
DEL PROGETTO DI LEGGE****ART. 8***Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8 - 1. È istituita la scuola di formazione e aggiornamento del personale amministrativo del Ministero della Giustizia. La scuola di formazione e aggiornamento svolge:

a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento dei nuovi assunti nelle realtà in cui dovranno operare;

b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione finalizzati all'accrescimento delle competenze professionali del personale.

2. Sono organi della scuola:

a) il direttore, nominato con decreto del Ministero della Giustizia tra personale

con qualifica di dirigente, e responsabile dell'organizzazione interna e della gestione della scuola;

b) il comitato scientifico, nominato con decreto del Ministero della Giustizia e composto, oltre che dal direttore della scuola, da personale amministrativo, da docenti universitari, da magistrati ed avvocati e che svolge attività di programmazione della formazione e dell'aggiornamento del personale amministrativo, sulla base di direttive impartite dal Ministero della Giustizia.

3. L'organizzazione, il funzionamento e le sedi periferiche della Scuola sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della Giustizia.

**8. 2.**

Bielli.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 9.511 milioni per l'anno 1997 e in lire 5.975 milioni a decorrere dal 1988, si provvede:

a) quanto a lire 3.681 milioni per l'anno 1997 e a lire 5.975 milioni a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 5.650 per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**8. 1.**

Governo.

*Sostituire la rubrica con la seguente:*  
Programma di formazione.

**8. 3.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Principi e criteri direttivi della delega).*

1. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 6 e 7 si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), comma 4, lettera a), b), c), d), e), f), g), h) ed i), nonché all'articolo 12, comma 1, lettere f), g), m), n), p), q) e s) ed all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

**8. 01.**

La Commissione.

**(A.C. 2199 – Sezione 9)**

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE.

ART. 9.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9.511 milioni per l'anno 1997 e in lire 5.975 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede:

a) quanto a lire 3.861 milioni per l'anno 1997 e a lire 5.975 milioni a decor-

rere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 5.650 milioni per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 9.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.625 milioni per l'anno 1998 e in lire 5.975 milioni a decorrere dall'anno 1999 si provvede:

a) quanto a lire 5.975 milioni a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 5.650 milioni per l'anno 1998 mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia,

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 1.

La Commissione.

**(A.C. 2199 – Sezione 10)**

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE.

ART. 10.

*(Procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che deve essere espresso nel successivo termine di trenta giorni, scaduto il quale il Governo emana comunque i decreti legislativi.

**(A.C. 2199 – Sezione 11)**

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE.

ART. 11.

*(Testo unico).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di personale, organizzazione e funzionamento del Ministero di grazia e giustizia, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate. Nel medesimo testo unico potranno altresì essere ricomprese eventuali disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi in essa indicati.

2. Entro il trecentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette lo schema di testo unico alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

**(A.C. 2199 – Sezione 12)**

ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE.

ART. 12.

*(Norma transitoria).*

1. I dirigenti preposti alle cancellerie o alle segreterie giudiziarie, trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, saranno nominati solo tra coloro che hanno superato con esito favorevole il corso di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

**(A.C. 2199 – Sezione 13)**

**ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE.**

**ART. 13.**

*(Divieto di maggiori oneri).*

1. Dall'esercizio delle deleghe legislative di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

**(A.C. 2199 – Sezione 14)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

appositi decreti del Ministro di grazia e giustizia del 14 novembre 1996 hanno ad oggetto la soppressione di 52 sezioni distaccate di preture circondariali, per le quali si prevede l'accorpamento alle preture circondariali (33 sezioni confluiranno in 23 preture) o ad altre sezioni distaccate (19 sezioni saranno aggregate a 17 sedi distaccate);

l'iter che ha portato alla soppressione di questi uffici minori era stato avviato parecchi anni addietro e solo nel dicembre

del 1995 era intervenuto il previsto parere dal Consiglio superiore della magistratura;

i dati di riferimento non tengono conto della mutata realtà e delle novità intervenute nel frattempo, relative all'attività giudiziaria ed ai programmi di finanziamento di alcune sedi di pretura, e le decisioni sopra richiamate fanno riferimento soltanto al parere favorevole congiunto dei presidenti di corte d'appello, di consigli giudiziari e dei presidenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, senza che si sia determinato alcun confronto con le realtà territoriali e con le autonomie locali interessate;

è nei programmi del Governo una riforma complessiva nel settore della giustizia, con il delinearci di nuove figure giudiziarie, quale il giudice unico, e un rapporto sedi giudiziarie-territorio imperniato su scelte che tengano conto in forma prioritaria del confronto e del coinvolgimento nelle decisioni degli organi di governo territoriale, quali comuni e province;

l'attuazione dei decreti prima della riforma prefigurata può comportare scelte errate, che meglio si inquadrerebbero in una programmazione complessiva;

a seguito di impugnativa da parte delle comunità interessate dinanzi ai Tar, circa il 50 per cento delle sedi oggetto di soppressione sono interessate da provvedimento amministrativo sospensivo;

impegna il Governo

alla sospensione degli effetti attuativi dei citati decreti del 14 novembre 1996, aventi ad oggetto la soppressione di 52 sezioni distaccate delle preture circondariali, in attesa di una riprogrammazione complessiva delle strutture giudiziarie alla luce degli interventi legislativi di riforma all'esame del Parlamento.

**(9/2199/1).**

Cappella, Di Stasi, Dedoni.